Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **463**.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi . . . . . . Pag. 5199

Avviso di rettifica (Legge 16 luglio 1982, n. 452) . Pag. 5203

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 luglio 1982.

Erogazione di un aiuto comunitario per il cotone per la campagna di commercializzazione 1982-83 . . Pag. 5203

Ministero del tesoro

DECRETO 19 luglio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1982 . Pag. 5204

DECRETO 19 luglio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, a quarantotto mesi, con godimento 1° agosto 1982 . . . Pag. 5206

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 5209

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 5211

Ministero dell'interno: Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana . . . . Pag. 5211

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Fiano . . . . Pag. 5211

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Silca, in Marcianise . . . . Pag. 5211

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici - di Lorenzo Marsilio e C., in Macchia di Ferrandina . Pag. 5211

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 5212

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania: Ordinanza 5 luglio 1982, n. 55. Individuazione dell'ordinanza commissariale 31 marzo 1981, n. 188, in vigore per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 . . . Pag. 5214

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Commissariato straordinario per la Calabria, la Basilicata e la Campania: Ordinanza 1° luglio 1982, n. 8. Proroga della ordinanza 12 aprile 1982, n. 2, e successiva integrazione, concernente aspettativa speciale in favore degli amministratori degli enti locali operanti nell'area interessata dal sisma del 21 marzo 1982 . . . . Pag. 5214

Regione Lombardia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Membro e Gardone Riviera . Pag. 5214

Regione Valle d'Aosta: Modificazioni al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Saint-Nicolas . . . . Pag. 5214

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 5214

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo . . . . Pag. 5215

Ministero dell'interno:

Esclusione del comune di Poggibonsi dall'elenco delle sedi di classe seconda di cui al concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di 2ª classe . . . Pag. 5215

Assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali vacanti della 2ª classe . . . . Pag. 5215

Istituto per l'infanzia di Trieste: Concorso ad un posto di primario di chirurgia pediatrica . . . . . Pag. 5215

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori in Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 5215

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1982, n. **19.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 avente ad oggetto: « Riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale ». Pag. 5216

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1982, n. **25.**

Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura . Pag. 5217

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1982, n. **26.**

Norme provvisorie per il riparto della quota regionale del fondo sanitario 1982 . . . . Pag. 5217

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 463.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;
Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;
Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma i numeri 2), 5) e 7) sono sostituiti dai seguenti:

« 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche relativamente ai rapporti con altri soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; »;

« 5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione ed agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141; »;

« 7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti — negli stessi casi e con le medesime modalità — con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; ».

Nell'ultimo comma dopo le parole « inferiore a quindici giorni » sono aggiunte le parole « ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale. ».

Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se i documenti trasmessi a norma dell'art. 32, primo comma, n. 7), e le certificazioni rilasciate a norma dell'art. 34 non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000

a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte e le certificazioni. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti o del rilascio della certificazione. Si considera omesso l'invio o il rilascio oltre i termini di cui agli articoli 32, ultimo comma, e 34. ».

Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al n. 2) del primo comma dopo le parole « dei questionari previsti al n. 4) » sono aggiunte le parole « e al n. 7) ».

Art. 2.

All'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalità di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria. ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali. ».

Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti.

Art. 3.

L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al numero 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;

b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;

c) quanto il reddito complessivo fondatamente attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;

d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-*bis*, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell'ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni;

e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera *d*) dell'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera *e*), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34. ».

Art. 4.

All'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel secondo comma i numeri 2) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

« 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti, soggetti, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al quarto comma dell'art. 41, all'aliquota prevalentemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni del periodo d'imposta. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni può essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri; »;

« 5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione; richiedere agli enti pubblici, alle società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi alla attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, numero 141; ».

Nel secondo comma è aggiunto il seguente n. 7):

« 7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 51-*bis* e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti — negli stessi casi e con le medesime modalità — con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. ».

Art. 5.

Dopo l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 51-*bis*. — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 51 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte

indirette sugli affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma dell'art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 28 e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nell'anno di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento milioni;

b) quando dagli atti e documenti di cui all'art. 54, terzo comma, ovvero da altri elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella lettera *a*) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;

c) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono le ipotesi di cui al secondo comma, numeri 1) e 3), dell'art. 55; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire cento milioni;

d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti;

e) quando dagli elementi in possesso dell'ufficio risulta che l'ammontare dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione annuale è superiore di oltre un decimo a quella spettante e la differenza è superiore a lire cento milioni.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi all'anno o agli anni cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera *d*), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili a fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. ».

Art. 6.

Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalità di cui all'art. 51-*bis*, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso articolo 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. ».

Nell'art. 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole « nell'art. 51 » sono sostituite dalle parole « negli articoli 51 e 51-*bis* ».

Art. 7.

Nell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51-*bis* e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria. ».

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 6

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 16 luglio 1982, n. 452)

Nella legge 16 luglio 1982, n. 452, riguardante modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982, all'art. 2, dove è scritto: « La commissione esprime parere obbligatorio *vincolante* sulla catalogazione... », leggasi: « La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione... » e dove è scritto: «... le questioni di *competenza del Ministero dell'interno in ordine* alle armi... », leggasi: «... le questioni di *carattere generale e normativo relative* alle armi... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 luglio 1982.

Erogazione di un aiuto comunitario per il cotone per la campagna di commercializzazione 1982-83.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone;

Visto il regolamento (CEE) n. 2183/81 della commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1428/82 e n. 1429/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissano rispettivamente, per la campagna di commercializzazione 1982-83, il prezzo di obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità e il prezzo minimo per il cotone non sgranato;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1978, n. 144, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che appresso sarà denominata con la sola sigla A.I.M.A.;

Ritenuta la necessità di emanare per la campagna di commercializzazione 1982-83 e successive, le disposizioni nazionali per l'attuazione delle norme contenute nei sopraspecificati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto per il cotone di cui al regolamento (CEE) n. 2183/81 della commissione, del 30 luglio 1981, vanno osservate per la campagna di commercializzazione 1982-83 e seguenti, le disposizioni stabilite con il presente decreto in applicazione della regolamentazione comunitaria specificata in premessa.

Art. 2.

L'aiuto di cui al precedente art. 1 è concesso, dietro domanda, a favore dello sgranatore che soddisfi alle condizioni ed osservi gli obblighi previsti dal presente decreto ed in particolare:

immagazzini il cotone non sgranato raccolto nella Comunità in locali diversi da quelli in cui viene depositato il cotone importato da Paesi terzi;

per il cotone raccolto nella Comunità tenga una contabilità di magazzino distinta da quella relativa al cotone di origine extra comunitaria;

abbia stipulato con il produttore un contratto di acquisto del cotone non sgranato.

Art. 3.

Lo sgranatore di cotone, che intende beneficiare dell'aiuto di cui al presente decreto dovrà depositare, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla semina, presso l'A.I.M.A. per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale ricadono le superfici investite a cotone, una domanda di aiuto corredata:

dal contratto di cui al precedente art. 2 dal quale risulti il quantitativo di cotone non sgranato consegnato con relativa data di consegna;

da un impegno a pagare al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo valido per ciascuna campagna di commercializzazione;

dall'« attestato di produzione » di cui all'ultimo comma del successivo art. 4.

Per la campagna di commercializzazione 1982-83, il prezzo minimo da erogare al produttore è di 81,59 ECU/q.le fissato con regolamento (CEE) n. 1479/82 citato in premessa.

Qualora la sgranatura venisse effettuata per conto del produttore, lo sgranatore dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna a trasferire a favore del produttore stesso l'aiuto che percepirà.

Art. 4.

I produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio entro il 15 giugno di ogni anno, a partire dalla campagna di commercializzazione 1983-84, una dichiarazione delle superfici seminate a cotone da dove risulti:

la superficie seminata a cotone espressa in ettari e are;

gli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Per la campagna di commercializzazione 1982-83 il termine di presentazione della denuncia di semina è fissato al 31 luglio 1982.

Dopo aver effettuato i dovuti controlli, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura rilascerà un « attestato di produzione » da dove risulti la superficie coltivata ed il quantitativo di cotone raccolto. L'attestato dovrà essere allegato alla domanda di aiuto di cui all'art. 3.

Art. 5.

Lo sgranatore è tenuto a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura una domanda di messa sotto controllo delle quantità di cotone non sgranato per il quale intende chiedere l'aiuto.

La domanda di messa sotto controllo deve contenere:

cognome, nome e indirizzo del richiedente;

quantitativo del cotone non sgranato per il quale è stata richiesta la messa sotto controllo;

riferimento alla domanda di aiuto.

Il suddetto ispettorato, effettuata la verifica, rilascerà apposita attestazione in ordine al quantitativo di prodotto messo sotto controllo.

Tale attestazione dovrà essere trasmessa all'A.I.M.A. unitamente alla domanda di aiuto.

Art. 6.

L'importo unitario dell'aiuto che sarà fissato una volta al mese sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria specificata in premessa, nell'ambito del periodo più rappresentativo per lo smercio del cotone, è quello valido il giorno della presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto di cui al presente decreto provvede l'A.I.M.A., con l'osservanza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari disciplinanti la materia.

Art. 8.

I controlli necessari per la determinazione dei quantitativi di cotone ammissibili all'aiuto e per il riconoscimento del relativo diritto vengono eseguiti, per conto dell'A.I.M.A., dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura nelle cui circoscrizioni territoriali ricadono le superfici coltivate a cotone.

Art. 9.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il decimo giorno di ogni mese, i quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto nel mese precedente;

entro il decimo giorno di ogni mese, i quantitativi messi sotto controllo nel mese precedente;

entro il 15 giugno dell'anno successivo alla semina, le quantità medie di cotone sgranato e le rese medie, espresse in cotone sgranato e in semi di cotone, constatate durante la campagna in corso.

L'A.I.M.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, al più tardi entro il quindicesimo giorno successivo a quello della fine di ogni campagna i quantitativi per i quali l'aiuto è stato riconosciuto per la campagna precedente.

Art. 10.

Il tasso di conversione in moneta nazionale da applicare al prezzo minimo è quello in vigore alla data di conclusione del contratto oppure alla data di consegna del prodotto allo sgranatore.

Il tasso di conversione in moneta nazionale da applicare all'aiuto è quello in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 11.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatte, soggiace per effetto delle false dichiarazioni alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3585)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1982, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1983 e l'ultima il 1° agosto 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzion il 1° agosto 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle opererazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi di scadenza 1° agosto 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 4 agosto 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1983 e 1984, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1984, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 35

(3621)

DECRETO 19 luglio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, a quarantotto mesi, con godimento 1° agosto 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito

del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° agosto 1982, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1983, è pari al 10 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1983 e l'ultima il 1° agosto 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi di scadenza 1° agosto 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 4 agosto 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1982 ». Seguono. poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1983 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 34

(3622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferradriatica, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GEC - Grafica editoriale cartografica di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Vinicola Picardi di Barletta (Bari), in liquidazione, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia tecnica internazionale progetti - C.T.I.P., con sede in Roma, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimento in Pallanzeno (Novara) e Villadossola (Novara), è prolungata al 16 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimento in Pallanzeno (Novara) e Villadossola (Novara), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Filatura di Brembo, con sede in Brembate Sopra (Bergamo), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LEGLER - Industria tessile, con sede in Milano e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa ing. Aldo e arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Luigi Bambini Eredi - Marmi, con sede in Pietrasanta (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1980 al 7 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Luigi Bambini Eredi - Marmi, con sede in Pietrasanta (Lucca), è prolungata al 7 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Luigi Bambini Eredi - Marmi, con sede in Pietrasanta (Lucca), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa (Torino). è prolungata al 30 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa (Torino), è prolungata al 30 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa (Torino), è prolungata al 28 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa (Torino), è prolungata al 28 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa (Torino), è prolungata al 28 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento di Susa (Torino), è prolungata al 28 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa (Torino), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa (Torino) è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato è provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale a lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ditta Carlo Reggiani, con sede in Tradate (Varese), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ditta Carlo Reggiani, con sede in Tradate (Varese), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nebiolo S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nebiolo S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Te.Va. di Pollein (Aosta), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.P. - Investimenti speciali e produttività, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazoini di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Confezioni Learco, con sede in Vicchio di Mugello (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1980 al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21,

quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturifico Delia, con sede in Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 1980 all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Addafili, con sede e stabilimento in Capriate San Gervasio (Bergamo), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, con sede in Firenze, stabilimenti in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ariston, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Staderini di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3559)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente i prezzi e premi comunitari relativi al tabacco di raccolto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1982, alla pag. 4670, in corrispondenza dell'importo del prezzo di obiettivo, categoria *C*, della varietà Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano, di raccolto 82, dove è scritto «*331.760*» leggasi «*331.706*».

(3591)

MINISTERO DELL'INTERNO

Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 è stato inibito al sig. Ragusa Filippo, nato a Bagheria (Palermo) l'11 dicembre 1933, il riacquisto della cittadinanza italiana.

(3554)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Fiano.

Con decreto ministeriale del 21 giugno 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Fiano (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 20.742.136 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 21.606.390 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Franco Zanirato e Lucio Zanirato.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento, nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate od agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3253)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Silca, in Marcianise

Con decreto ministeriale 25 giugno 1982 la riscossione del carico tributario di L. 9.497.520 dovuto dalla S.r.l. Silca è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Caserta nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopra menzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia fideiussoria per l'ammontare del credito non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3415)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici - di Lorenzo Marsilio e C., in Macchia di Ferrandina.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la riscossione del carico tributario di L. 156.100.000 dovuto dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Matera nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vità gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 20 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,45	1379,45	1379,38	1379,45	1379,50	1381,20	1379,55	1379,45	1379,45	1379,45
Dollaro canadese	1096,60	1096,60	1097 —	1096,60	1094 —	1094,60	1096,30	1096,60	1096,60	1096,60
Marco germanico	560,16	560,16	560 —	560,16	559,50	559,80	559,95	560,16	560,16	560,15
Fiorino olandese	506,75	506,75	506,30	506,75	507,25	507,45	506,72	506,75	506,75	506,65
Franco belga	29,40	29,40	29,36	29,40	29,35	29,30	29,40	29,40	29,40	29,40
Franco francese	201,05	201,05	201 —	201,05	201 —	200,90	201,04	201,05	201,05	201 —
Lira sterlina	2396,50	2396,50	2397,50	2396,50	2397 —	2397,20	2396,45	2396,50	2396,50	2396,50
Lira irlandese	1927,50	1927,50	1926 —	1927,50	1927 —	—	1928 —	1927,50	1927,50	—
Corona danese	161,81	161,81	161,90	161,81	161,75	162 —	161,85	161,81	161,81	161,80
Corona norvegese	217,80	217,80	217,40	217,80	218,20	218 —	217,80	217,80	217,80	217,80
Corona svedese	225,93	225,93	225,80	225,93	225,60	226 —	225,75	225,93	225,93	225,90
Franco svizzero	656,68	656,68	657,30	656,68	657,80	656,80	656,20	656,68	656,68	656,65
Scellino austriaco	79,536	79,536	79,85	79,536	79,50	79,60	79,54	79,536	79,536	79,53
Escudo portoghese	16,33	16,33	16,40	16,33	16,25	16,40	16,32	16,33	16,33	16,32
Peseta spagnola	12,359	12,359	12,35	12,359	12,35	12,45	12,3640	12,359	12,359	12,35
Yen giapponese	5,42	5,42	5,43	5,42	5,45	5,45	5,42	5,42	5,42	5,40
E.C.U.	1322,41	1322,41	—	1322,41	—	—	1322,41	1322,41	1322,41	—

Media dei titoli del 20 luglio 1982

Rendita 5 % 1935	43,350
» 5,50 % » » 1968-83	91,525
» 5,50 % » » 1969-84	84 —
» 6 % » » 1970-85	78,550
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	76,350
» 9 % » » 1975-90	72,150
» 9 % » » 1976-91	69,275
» 10 % » » 1977-92	77,075
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,900
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1980/83	99,925
» » » » 1- 9-1981/83	99,900
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	98,900
» » » » 1-12-1981/83	98,550
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	98,700
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,275
» » » 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	90,450
» » » 12 % 1- 4-1984	88,025
» » » 12 % 1-10-1984	86,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1982

Dollaro USA	1379,50
Dollaro canadese	1096,45
Marco germanico	560,055
Fiorino olandese	506,735
Franco belga	29,40
Franco francese	201,045
Lira sterlina	2396,455
Lira irlandese	1927,75
Corona danese	161,83
Corona norvegese	217,80
Corona svedese	225,84
Franco svizzero	656,44
Scellino austriaco	79,538
Escudo portoghese	16,325
Peseta spagnola	12,361
Yen giapponese	5,42
E.C.U.	1322,41

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 21 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1368,55	1368,55	1368,45	1368,55	1378,50	1368,50	1368,45	1368,55	1368,55	1368,55
Dollaro canadese	1091 —	1091 —	1091 —	1091 —	1091 —	1091 —	1091,30	1091 —	1091 —	1091 —
Marco germanico	561,02	561,02	561,50	561,02	560,75	561 —	561,08	561,02	561,02	561 —
Fiorino olandese	507,75	507,75	507,50	507,75	507,35	507,70	507,78	507,75	507,75	507,75
Franco belga	29,509	29,509	29,38	29,509	29,45	29,45	29,515	29,509	29,509	29,50
Franco francese	201,40	201,40	201,40	201,40	201,60	201,30	201,35	201,40	201,40	201,35
Lira sterlina	2383,30	2383,30	2386 —	2383,30	2385 —	2383,25	2383,25	2383,30	2383,30	2383,30
Lira irlandese	1931,50	1931,50	1933 —	1931,50	1929 —	—	1928,30	1931,50	1931,50	—
Corona danese	162,14	162,14	162,35	162,14	162,10	162,15	162,15	162,14	162,14	162,15
Corona norvegese	217,49	217,49	217,25	217,49	217 —	217,50	217,46	217,49	217,49	217,48
Corona svedese	225,38	225,38	225,50	225,38	225,50	225,40	225,30	225,38	225,38	225,35
Franco svizzero	658,39	658,39	659,25	658,39	659 —	658,40	658,45	658,39	658,39	658,39
Scellino austriaco	79,672	79,672	79,68	79,672	79,70	79,65	79,61	79,672	79,672	79,65
Escudo portoghese	16,33	16,33	16,35	16,33	16,30	16,30	16,40	16,33	16,33	16,33
Peseta spagnola	12,349	12,349	12,34	12,349	12,35	12,35	12,348	12,349	12,349	12,35
Yen giapponese	5,4070	5,4070	5,43	5,4070	5,40	5,41	5,406	5,4070	5,4070	5,40
E.C.U.	1323,26	1323,26	—	1323,26	—	—	1323,26	1323,26	1323,26	—

Media dei titoli del 21 luglio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	43,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,525
» 5,50% » » 1969-84	84 —
» 6% » » 1970-85	78,550
» 6% » » 1971-86	75,850
» 6% » » 1972-87	76,350
» 9% » » 1975-90	72,150
» 9% » » 1976-91	69,275
» 10% » » 1977-92	77,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,900
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	99,800
» » » » 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	99,625
» » » » 1-10-1981/83	98,825
» » » » 1-11-1981/83	98,625
» » » » 1-12-1981/83	98,850
» » » » 1- 3-1981/84	99 —
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,275
» » » 18% 1- 7-1983	100,100
» » » 12% 1-10-1983	91,775
» » » 12% 1- 1-1984	90,350
» » » 12% 1- 4-1984	88,025
» » » 12% 1-10-1984	86,200
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1368,50
Dollaro canadese	1091,15
Marco germanico	561,05
Fiorino olandese	507,765
Franco belga	29,512
Franco francese	201,375
Lira sterlina	2383,40
Lira irlandese	1929,90
Corona danese	162,145
Corona norvegese	217,475
Corona svedese	225,34
Franco svizzero	658,42
Scellino austriaco	79,641
Escudo portoghese	16,365
Peseta spagnola	12,348
Yen giapponese	5,406
E.C.U.	1323,26

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 5 luglio 1982, n. 55. Individuazione dell'ordinanza commissariale 31 marzo 1981, n. 188, in vigore per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto il decreto-legge n. 57 del 27 febbraio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la propria ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982 con la quale sono state individuate le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal commissario straordinario per le zone terremotate che restano in vigore per l'anno 1982;

Accertato che per mero errore l'ordinanza commissariale n. 188 del 31 marzo 1981 non è stata inclusa tra quelle che entravano in vigore per l'anno 1982;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione, come previsto dall'art. 1, penultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione:

Dispone:

L'ordinanza commissariale n. 188 del 31 marzo 1981 con la quale sono stati dettati i criteri per la determinazione della congruità dei prezzi unitari delle opere di urbanizzazione primaria per gli insediamenti provvisori, rimane in vigore per l'anno 1982.

Napoli, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3569)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CALABRIA, LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 1° luglio 1982, n. 8. Proroga dell'ordinanza 12 aprile 1982, n. 2, e successiva integrazione, concernente aspettativa speciale in favore degli amministratori degli enti locali operanti nell'area interessata dal sisma del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Vista la propria ordinanza n. 2 del 12 aprile 1982 con la quale è stata disciplinata la concessione dell'aspettativa agli amministratori degli enti locali interessati dal sisma del 21 marzo 1982;

Vista la propria ordinanza n. 7 del 14 giugno 1982 con la quale è stato esteso il beneficio considerato dalla citata ordinanza n. 2 del 12 aprile 1982 a tutti i comuni individuati con decreto del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982;

Considerato che l'aspettativa predetta è stata riconosciuta per tre mesi a decorrere dal 1° aprile 1982 e che, pertanto, occorre provvedere a prorogare in considerazione della persistente situazione di emergenza nell'area interessata dal sisma del 21 marzo 1982;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma contraria vigente;

Dispone:

L'aspettativa considerata dalle ordinanze citate in premessa è prorogata per ulteriori mesi tre a partire dal 1° luglio 1982.

Restano valide le norme e le limitazioni considerate dalle ordinanze n. 2 e n. 7 succitate.

Napoli, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3570)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Nembro e Gardone Riviera

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 11 maggio 1982, n. 17050: comune di Nembro (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 luglio 1979, n. 75);

deliberazione 11 maggio 1982, n. 17060: comune di Gardone Riviera (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 giugno 1981, n. 93).

(3452)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Modificazioni al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Saint-Nicolas

Con deliberazione della giunta regionale 28 maggio 1982, n. 2818, controllata senza rilievi della commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Saint-Nicolas adottati con deliberazione consiliare numero 72 del 12 aprile 1977. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(3464)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 30 giugno 1982 il decreto prefettizio 20 aprile 1933, n. 11419/479, con il quale il cognome del signor Lorenzo Žerjal, nato a San Dorligo della Valle l'8 agosto 1873, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Anna Montanja, ai figli Carlo, Lorenzo e Angela, alla nipote Emilia Žerjal e alla nuora Stefania nata Pregarc, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 7 aprile 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del pronipote Roberto Zeriali, figlio di Emilia, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal». Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Zeriali» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Maria Sancin, nata a Trieste il 16 gennaio 1948, nonché nei confronti della figlia, Eva Zeriali, nata a Trieste il 15 dicembre 1979. Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 1° luglio 1982, n. 1/13/2-894, il decreto prefettizio 29 marzo 1930, n. 11419/30, con il quale il cognome del sig. Lorenzo Mljač, nato a Corgnale il 2 febbraio 1881, venne ridotto nella forma italiana di «Milazzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Role e ai figli Felice, nato il 9 marzo 1907, Francesca, nata il 29 maggio 1908 e Maria, nata il 25 maggio 1913, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 5 maggio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia, sig.ra Maria Milazzi in Poli, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Mljač». Il commissario straordinario del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(3437)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

c) istituto di biologia agraria posti 2
f) istituto di chimica agraria » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi anche nell'ambito dello stesso istituto, deve presentare una domanda per ogni concorso. Nel caso che il candidato indichi nella stessa domanda più concorsi, lo stesso verrà escluso da tutti i concorsi richiesti nella domanda. Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esclusione del comune di Poggibons' dall'elenco delle sedi di classe seconda di cui al concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero in data 30 settembre 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda tra i quali è stato incluso quello di Poggibonsi (Siena);

Visto il decreto ministeriale n. 17275 in data 30 giugno 1982, con il quale, a seguito dell'assegnazione al citato comune, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, di un segretario di classe 1ª/*B*, l'anzidetta sede è stata depennata dall'elenco dei comuni della classe seconda ed inclusa tra quelle della classe 1ª/*B*;

Considerato, pertanto, che il comune di Poggibonsi deve essere depennato dal concorso sopraindicato;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il comune di Poggibonsi è depennato dall'elenco delle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale 30 settembre 1980, in premessa citato.

Roma, addì 5 luglio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(3540)

Assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali vacanti della 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 19 agosto 1981, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1982, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Tenuto conto delle preferenze espresse da ciascuno dei candidati, nonché delle rinuncie di alcuni di essi;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali vacanti della classe seconda, sono assegnati, in qualità di titolari, a decorrere dal 7 luglio 1982, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Romagnino Gaetano: Aprilia (Latina);
2) Marinelli Gaspero: Montesilvano (Pescara);
3) Totaro Francesco: Lagonegro (Potenza);
4) Caruso Michele: Rende (Cosenza);
5) Piacenti Primo: Roccastrada (Grosseto);
6) Aloi Enrico: Carlentini (Siracusa);
7) Matassa Lidio: Capaccio (Salerno);
8) Spada Giuseppe Luigi: Ruvo di Puglia (Bari);
9) Piazza Nicolò: Savigliano (Cuneo);
10) Slongo Roberto: Oleggio (Novara).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia al trasferimento.

I prefetti delle province interessate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(3541)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia pediatrica

A rettifica dell'avviso di concorso a primario chirurgo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982, si precisa che il concorso stesso deve intendersi ad un posto di primario di chirurgia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(503/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI IN MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oncologia clinica « F »;

un posto di assistente della divisione di oncologia sperimentale « B ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(502/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1982, n. **19**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 avente ad oggetto: « Riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62, *del* 28 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 è soppresso.

Art. 2.

Il terzo e il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 sono soppressi.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 44 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 è soppresso.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 48 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 è così modificato:

« Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 ».

Art. 5.

L'art. 52 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 è soppresso.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 76 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 è così sostituito:

« La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione ed alla disponibilità del posto in organico ».

Art 7.

Il primo comma dell'art. 78 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 è così sostituito:

« I dipendenti di ruolo dell'ente, in servizio al 1° gennaio 1977, sono inquadrati, a domanda, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, nei livelli retributivi e funzionali risultanti, dalle tabelle *F*) e *G*) allegate alla presente legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) corrispondenza tra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;

b) possibilità di inquadramento anche in soprannumero, sempreché, ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;

c) formulazione di graduatorie che tengano conto del titolo di studio, dell'anzianità, di servizio, dell'anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, della anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore, nonché della residenza e delle condizioni familiari e personali ».

Art. 8.

L'art. 82 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 è così modificato:

« I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1976 godono di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale « Assegno personale » pensionabile, riassorbibili con i successivi miglioramenti economici ».

Art. 9.

Nel primo, secondo, terzo e quinto comma lettera *c*) dello art. 85 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982, le parole « allegata tabella *C* », « tabella di corrispondenza *F* » « allegata tabella *F* » e « da data non posteriore al 1° gennaio 1977 » sono sostituite rispettivamente, con le parole « allegata tabella *O* », « tabella di corrispondenza *O* », « allegata tabella *O* » e « da data non posteriore al 1° aprile 1976 ».

Art. 10.

Nell'art. 88 della legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982, la data « 5 maggio 1977 » è sostituita con « 6 maggio 1977 ».

Art. 11.

La tabella *F* allegata alla legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982, è così sostituita:

TABELLA *F*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE RIVESTITE NELL'ENTE ED IL LIVELLO RETRIBUTIVO E FUNZIONALE CUI SI ACCEDE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 1977-30 SETTEMBRE 1978.

Qualifica rivestita nell'ente	Livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1° gennaio 1977 - 30 settembre 1978
Addetto alla pulizia	I
Commesso capo Commesso - custode Operaio comune	II
Autista meccanico Operaio qualificato - 2ª categoria	III
Coadiutore superiore - coadiutore stenografo dattilografo superiore - coadiutore tecnico superiore Coadiutore principale - coadiutore stenodattilografo e dattilografo - coadiutore tecnico principale - coadiutore - coadiutore tecnico Capo autorimessa Capo operaio Operaio specializzato	IV
Segretario capo - geometra capo - perito agrario capo - segretario principale - perito agrario principale - geometra principale Segretario - perito agrario - geometra	V
Direttore di sezione - ispettore superiore - ingegnere superiore consigliere - ispettore - ingegnere	VI
Direttore generale Direttore amministrativo Direttore di servizio Direttore di ufficio - ispettore capo Ingegnere capo	VII

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 maggio 1982

QUARTA

(3175)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1982, n. 25.

Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle iniziative che favoriscono lo sviluppo dell'acquacoltura mediante l'utilizzazione degli ambienti di acqua dolce o salmastra nonchè dei terreni ad essi adiacenti. A tal fine sono ammessi a contributo i progetti di investimento per la costruzione, l'attrezzatura, l'ammodernamento di impianti d'acquacoltura destinati all'allevamento dei pesci, crostacei e molluschi.

Art. 2.

Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

a) i produttori agricoli ed ittici singoli od associati;

b) coloro i quali iniziano attività di allevamento dedicando ad essa, entro la fine dell'anno successivo a quello di collaudo degli impianti, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e traendone almeno il cinquanta per cento del proprio reddito di lavoro.

La concessione dei contributi è subordinata all'impegno formalmente assunto di proseguire l'attività di acquacoltura per almeno cinque anni dalla data di collaudo degli impianti e di destinare i medesimi, per uguale periodo, ai fini per cui saranno finanziati.

La giunta regionale vigila sul rispetto delle predette condizioni disponendo la revoca del contributo ove esse non si realizzino, in tal caso al recupero delle somme già erogate si provvede, ove necessario, con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3.

Le domande di contributo devono essere inviate, tramite la comunità montana o il consorzio di comuni per la delega in agricoltura competente per territorio, alla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno corredate da:

a) relazione descrittiva dell'iniziativa;

b) piano economico produttivo-finanziario;

c) progetto tecnico e computo metrico estimativo.

Art. 4.

La giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che:

a) assicurino la più ampia affidabilità dei prodotti dell'acquacoltura sotto il profilo dell'igiene alimentare;

b) favoriscano una efficiente organizzazione e l'economicità della gestione delle aziende.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università e con istituti specializzati nel settore per la ricerca nel campo dell'acquacoltura al fine di sperimentare l'introduzione di specie ittiche a scopo alimentare negli allevamenti liguri nonchè di migliorare le tecniche di allevamento delle specie già diffuse.

Art. 6.

Al fine di acquisire una più completa conoscenza dei risultati sulla produzione ittica dell'impiego delle tecniche di acquacoltura il consiglio regionale, su proposta della giunta, individua in via sperimentale per gli anni 1982 e 1983 le zone nelle quali si applica la presente legge e indica i tipi di impianto da ammettere a contributo.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari d L. 139.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritta al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge reigonale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 dei seguenti capitoli:

6680 « Contributi in conto capitale per la costruzione, l'attrezzatura e l'ammodernamento di impianti di acquacoltura » con lo stanziamento di L. 120.000.000 in termini di competenza;

6685 « Spese per la ricerca nel campo dell'acquacoltura al fine di sperimentare l'introduzione di specie ittiche a scopo alimentare e di migliorare le tecniche di allevamento delle specie già diffuse » con lo stanziamento di L. 19.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Norma transitoria

Art. 8.

In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 3 scade il novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 aprile 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1982, n. 26.

Norme provvisorie per il riparto della quota regionale del fondo sanitario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese correnti 1982

La giunta regionale ripartisce in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle altre leggi dello Stato e della Regione, tra le unità sanitarie locali, la quota per le spese

correnti del fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria per l'esercizio 1982 al netto delle spese di cui al successivo art. 11 nonchè della quota per interventi imprevisti di cui al quarto comma dell'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa della legge regionale che determini i parametri numerici di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si introducono per l'esercizio 1982 criteri diversificati di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Liguria ai sensi del citato art. 51.

A tale sopo vengono utilizzati come parametri di riferimento le componenti di spesa disaggregate nonchè la relativa quota di finanziamento determinata in sede di programmazione sanitaria nazionale per l'anno 1981.

Limitatamente ai casi in cui tale disaggregazione non risulti ricomponibile per l'ambito di ogni singola unità sanitaria locale, come parametro di riferimento viene presa a base la relativa spesa 1980 proiettata al 1981 con i criteri forniti in sede di programmazione sanitaria nazionale.

Gli importi determinati ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma vengono aggiornati al 1982 in modo proporzionale al fondo sanitario regionale di tale anno ed entro i limiti della disponibilità dello stesso.

Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri individuati può essere rettificato nel corso dell'esercizio qualora, dall'esame analitico dei rendiconti delle UU.SS.LL. del 1981 effettuato di concerto tra la Regione e le stesse UU.SS.LL. sentita la competente commissione consiliare, emergano concrete differenziazioni sperequative sull'assetto dei servizi e sulle spese relative. A tal fine viene riservata una quota non superiore al cinque per cento delle spese correnti di cui al primo comma del presente articolo che verrà ripartita alle UU.SS.LL. entro e non oltre il terzo trimestre.

In caso di aumento nel corso dell'anno del Fondo sanitario nazionale e della quota parte spettante alla Liguria il riparto tra le UU.SS.LL. avverrà secondo i criteri fissati dalla presente legge e con le rettifiche di cui al precedente comma.

Art. 2.

Spesa per profilassi e vigilanza igienico-sanitaria e veterinaria

Il finanziamento delle spese per l'attività di profilassi e vigilanza igienico-sanitaria e veterinaria è effettuato in favore delle unità sanitarie locali sulla base del finanziamento 1981, quale individuato ai sensi del precedente art. 1, terzo e quarto comma, riequilibrato di un sesto in senso algebrico, dello scostamento di tale assegnazione da quella teorica ottenuta applicando il parametro popolazione residente alla relativa quota regionale.

Costituisce eccezione al criterio di cui al comma precedente il finanziamento della attività sanitaria connessa ai pubblici macelli di Genova, alla sardigna, al canile ed all'istituto di disinfezione di Genova nonchè delle strutture degli ex laboratori di igiene e profilassi che viene effettuato in favore della unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate tali strutture con i seguenti criteri:

a) per gli oneri del personale, in base al numero dei dipendenti transitati dalle suddette strutture, in servizio alla data del 30 aprile 1981;

b) per l'acquisto di beni e servizi, applicando al finanziamento di cui alla lettera precedente un tasso di maggiorazione pari al ventisette per cento.

Art. 3.

Spesa per invalidi civili

Il finanziamento delle spese per le strutture private convenzionate per l'assistenza degli invalidi civili è effettuato in favore della unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate in base alla retta giornaliera prevista dalle relative convenzioni applicata al numero delle prestazioni effettuate nell'anno 1980.

Il finanziamento per le spese delle restanti strutture eroganti prestazioni in favore di invalidi civili è effettuato in favore della unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate con i seguenti criteri:

a) per gli oneri del personale, in base al numero dei dipendenti transitati dalla struttura in servizio alla data del 30 aprile 1981;

b) per l'acquisto di beni e servizi, applicando al finanziamento di cui al punto precedente un tasso di maggiorazione pari al ventisette per cento.

Il finanziamento degli oneri del personale proveniente dal centro di educazione motoria di Genova, in via provvisoria per l'anno 1982, è effettuato in favore dell'unità sanitaria locale n. 16 - Genova Levante.

L'importo residuo della relativa quota di finanziamento regionale è ripartito fra le unità sanitarie locali sulla base della popolazione residente.

Art. 4.

Spesa per assistenza farmaceutica, medico-generica e pediatrica

Il finanziamento delle spese connesse alle convenzioni per l'assistenza farmaceutica e l'assistenza medico generica e pediatrica è effettuato in favore delle unità sanitarie locali sulla base della popolazione residente.

Il finanziamento del servizio di guardia medica è effettuato, utilizzando la relativa quota regionale, in favore delle unità sanitarie locali con i seguenti criteri:

a) il cinquanta per cento sulla base della popolazione residente;

b) il cinquanta per cento sulla base della superficie di ogni singola unità sanitaria locale.

Art. 5.

Spese per assistenza ospedaliera

Il finanziamento degli stabilimenti che erogano l'assistenza ospedaliera e psichiatrica è effettuato in favore della unità sanitaria locale nel cui territorio gli stessi sono ubicati con i seguenti criteri:

a) per gli oneri del personale, in base al numero dei dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981 presso gli stabilimenti ospedalieri ubicati nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

b) per l'acquisto di beni e servizi, in base alle giornate di degenza, rilevate nella unità sanitaria locale, corrette da un indice di riequilibrio pari alla media tra l'indice calcolato in modo direttamente proporzionale al rapporto tra l'indice di occupazione media dei posti letto rilevata presso ogni singola unità sanitaria locale ed il corrispondente indice regionale e l'indice calcolato in modo inversamente proporzionale al rapporto tra l'indice di degenza media rilevata presso ogni singola unità sanitaria locale ed il corrispondente indice regionale.

Detto parametro correttivo viene determinato con riferimento alle quattro specialità di base chirurgia generale, medicina generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia utilizzando i dati statistici riferiti all'anno 1980.

Costituisce eccezione al criterio correttivo di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo il finanziamento degli ex ospedali psichiatrici nonchè di stabilimenti o servizi ospedalieri per lungodegenti che è effettuato in favore dell'unità sanitaria locale nel cui territorio gli stessi sono ubicati in base alle giornate di degenza rilevate in tali stabilimenti ospedalieri ridotte di una percentuale pari al trentasei per cento.

Il finanziamento del servizio di salute mentale è effettuato in favore delle unità sanitarie locali applicando il parametro popolazione residente alla relativa spesa 1981 così come individuata ai sensi dell'art. 1, terzo e quarto comma, della presente legge.

Il finanziamento dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta nonchè dei contributi per interventi di alta specializzazione di cui alle leggi regionali 13 gennaio 1975, n. 3 e 14 dicembre 1976, n. 41, è effettuato in favore delle unità sanitarie locali in base al parametro popolazione residente.

Il finanziamento delle spese derivanti dalle convenzioni con le case di cura private è effettuato in favore della unità sanitaria locale nel cui territorio le stesse sono ubicate in base alla retta di degenza stabilita dal Ministero della sanità per l'anno 1981 applicata al numero delle giornate di degenza verificatesi nell'anno 1980.

Le disponibilità derivanti dai minori costi conseguenti a disdetta delle convenzioni con case di cura private sono assegnate alle unità sanitarie locali ove le case di cura non più convenzionate sono ubicate.

Art. 6.

Spesa per assistenza specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera

Il finanziamento delle spese per prestazioni specialistiche ambulatoriale extra-ospedaliere gestite in forma diretta è effettuato in favore delle singole unità sanitarie locali in base al numero delle ore di prestazioni erogate dagli ambulatori stessi.

Il finanziamento delle spese per l'assistenza specialistica convenzionata esterna è effettuata in favore delle unità sanitarie locali con i seguenti criteri:

a) il cinquanta per cento in rapporto diretto alla popolazione residente;

b) il cinquanta per cento in rapporto inverso al finanziamento per residente della attività ambulatoriale ospedaliera ed extra ospedaliera gestita in forma diretta al netto di quella espletata dagli Istituti scientifici.

Art. 7.

Spese generali ed organizzative

Il finanziamento delle spese generali ed organizzative è effettuato in favore delle unità sanitarie locali con i seguenti criteri:

a) per gli oneri per il personale dei disciolti enti, casse mutue e gestioni autonome operanti nel territorio regionale il finanziamento è disposto in favore delle unità sanitarie locali ove tale personale è transitato e risulti in servizio alla data del 30 aprile 1981;

b) per le spese per acquisto di beni e servizi sostenute dai disciolti enti, casse mutue e gestioni autonome il finanziamento è disposto in rapporto direttamente proporzionale al finanziamento della spesa per il personale di cui alla precedente lettera *a*);

c) per le spese sostenute dalla Regione nell'espletamento di funzioni sanitarie ora trasferite alle unità sanitarie locali il finanziamento è disposto applicando il parametro popolazione residente alla relativa quota di finanziamento regionale.

Art. 8.

Spesa per altre prestazioni

Il finanziamento delle spese per altre prestazioni quali: ostetrica domiciliare, prestazioni integrative, prestazioni a rimborso ed ogni altra prestazione non compresa nei precedenti articoli, è effettuata in favore delle unità sanitarie locali applicando il parametro popolazione residente alla relativa quota di finanziamento regionale.

Art. 9.

Ripartizione delle risorse finalizzate

La giunta regionale ripartisce le risorse destinate a progetti-obiettivo o comunque finalizzate sulla base delle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale per il triennio 1981-83.

La proposta di ripartizione è sottoposta al parere della commissione consiliare competente.

Art. 10.

Ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale 1982

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, ripartisce tra le unità sanitarie locali, in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la quota in conto capitale del fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria per l'esercizio 1982, detratta la somma di cui al successivo comma, tenuto conto prioritariamente delle esigenze di adeguamento e dotazione di attrezzature sanitarie e con vincolo di destinazione.

La giunta regionale ripartisce tra le unità sanitarie locali una quota pari al cinque per cento delle assegnazioni di cui al precedente comma da destinare all'acquisto di attrezzature sanitarie di uso corrente e di limitato importo. La ripartizione tra le unità sanitarie locali è effettuata in modo direttamente proporzionale al finanziamento calcolato per le spese di parte corrente assegnate alle unità sanitarie locali medesime con l'esclusione di quelle di cui all'articolo 4 e 6 secondo comma della presente legge.

Art. 11.

Finanziamento di attività svolte dalla Regione nell'ambito del servizio sanitario nazionale

La giunta regionale adotta i provvedimenti di spesa relativi alle attività che leggi dello Stato e della Regione demandano alla competenza regionale per l'anno 1982.

La giunta regionale adotta i provvedimenti di spesa per quelle attività che, per esigenze di unitarietà ed organizzative, sono ancora gestite dalla Regione per conto delle unità sanitarie locali e d'intesa con le stesse.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).

Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi *e alle specialità medicinali*:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
- annuale .... L. 96.000
- semestrale .... L. 53.000

IV *Abbonamento ai fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
- annuale .... L. 85.000
- semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*
- annuale .... L. 165.000
- semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di* bilancio *e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 12.

Prospetti di riclassificazione funzionale delle spese delle unità sanitarie locali

I prospetti di riclassificazione per funzioni delle spese delle unità sanitarie locali, di cui agli allegati *F* e *G* al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, sono compilati dalle unità sanitarie locali, oltre che annualmente come previsto dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, anche a cadenza trimestrale e trasmessi alla Regione entro i termini previsti per i rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La giunta regionale può individuare eventuali funzioni di secondo grado in aggiunta a quelle previste dai citati allegati *F* e *G* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

In caso di mancato o ritardato invio alla Regione, da parte delle unità sanitarie locali, dei prospetti di riclassificazione di cui al precedente comma nonchè dei rendiconti trimestrali, le quote di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono assegnate alle unità sanitarie locali inadempienti in misura uguale alle corrispondenti quote trimestrali dell'esercizo precedente.

Art. 13.

Comunicazioni al consiglio regionale

La giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla commissione consiliare competente una relazione sulle assegnazioni delle somme di cui agli articoli 1, 9 e 11 della presente legge nonchè sui rendiconti trimestrali presentati dalle unità sanitarie locali ai sensi del citato art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

Popolazione residente

Ai fini della presente legge, la popolazione residente nell'ambito di ogni singola unità sanitaria locale è determinata sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica validi al 31 dicembre 1980.

Art 15.

Finanziamento enti sanitari e istituti scientifici convenzionati

Il finanziamento delle strutture dell'istituto scientifico « Giannina Gaslini » di Genova, dell'ospedale evangelico internazionale di Genova nonchè dell'ospedale Galliera di Genova è effettuato, visti i rispettivi bilanci per l'esercizio 1982, con i criteri previsti dall'art. 5 della presente legge, attraverso l'unità sanitaria locale nel cui territorio le stesse sono ubicate, tenuto conto degli oneri derivanti dalla gestione amministrativa autonoma di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il finanziamento dell'istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova è effettuato tenuto conto del corrispondente finanziamento regionale 1981.

Il finanziamento di cui ai precedenti commi è specificatamente individuato dalla giunta regionale agli effetti dell'erogazone agli enti sopraindicati.

Art. 16.

Quota per interventi imprevisti

La giunta regionale ripartisce sulla base dei criteri della presente legge la quota per interventi imprevisti accantonata ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 17.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 maggio 1982

TEARDO

(3107)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822010)